

**APPELLO ROMA**  
**16 OTTOBRE 1989**

**PRESIDENTE:** SCORZELLI  
**ESTENSORE:** COCCO  
**PARTI:** GERMI  
 (Avv. ti N. e M. Paoletti)  
 RETEITALIA  
 (Avv. Della Ragione)  
 RIZZOLI FILM  
 (Avv. Gueli)

**Diritti d'autore • Opera cinematografica • Diffusione televisiva • Interruzioni pubblicitarie • Diritto morale • Lesione • Sussistenza • Illiceità.**

*Ogni interruzione pubblicitaria della trasmissione televisiva di un'opera cinematografica comporta, di per sé, un'alterazione dell'identità dell'opera e, pertanto, anche un singolo inserto integra l'illecita violazione del diritto morale dell'autore sanzionata dall'art. 20, legge 22 aprile 1941, n. 633.*

**Diritti d'autore • Tutela del diritto morale • Soggetti legittimati ex art. 23, legge 22 aprile 1941, n. 633 • Azione disgiunta • Ammissibilità • Adesione all'azione di tutti gli aventi diritto • Non necessarietà.**

*Ciascuno dei congiunti elencati all'art. 23, legge 22 aprile 1941, n. 633 è legittimato ad agire disgiuntamente e senza necessità dell'adesione di tutti gli altri, per la tutela del diritto morale dell'autore scomparso.*

**Diritti d'autore • Opera cinematografica • Diritti del produttore • Sfruttamento televisivo dell'opera • Inclusione.**

*Nei diritti di utilizzazione economica spettanti al produttore è compreso lo sfruttamento televisivo dell'opera cinematografica.*

(Omissis).

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — Con atto di citazione notificato rispettivamente in data 31 gennaio 1984 ed in data 1° febbraio 1984 Germi Francesco, figlio del defunto Pietro Germi, regista e sceneggiatore del film « Serafino » prodotto dalla S.p.A. Rizzoli Film, espose che quest'ultima aveva ceduto i diritti di sfruttamento televisivo dell'opera all'emittente privata gestita dalla S.p.A. Reteitalia, senza che né l'autore né i suoi aventi causa avessero aderito alla cessione e che la società Reteitalia aveva trasmesso il film manomesso mediante l'inserimento di numerosi messaggi pubblicitari, determinando così la deformazione dell'opera originale. Assumeva che le interruzioni della proiezione del film, causate dall'inserimento di annunci pubblicitari, avevano cagionato una alterazione pregiudizievole all'onore e alla reputazione dell'autore, ai sensi dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e che in tal modo il film era stato trasformato in un veicolo pubblicitario che precludeva il conseguimento dei contributi e dei premi previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213. L'attore, pertanto, conveniva in giudizio la S.p.A. Rizzoli Film e la S.p.A. Reteitalia e chiedeva che fosse inibito ad entrambe l'ulteriore diffusione con il mezzo televisivo del film « Serafino », quantomeno nella versione deformata dalle inserzioni pubblicitarie, e che le società stesse venissero condannate al risarcimento dei danni. Dopo la notificazione della citazione e la designazione del giudice istruttore, l'attore proponeva ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. con il quale, nel richiamare quanto dedotto nell'atto introduttivo, precisava che la S.p.A. Reteitalia aveva acquistato dalla S.p.A. Rizzoli Film i diritti di sfruttamento televisivo per un periodo di tempo di sei anni e per sei passaggi con rela-

tive repliche; dovendosi ritenere che il film sarebbe stato nuovamente trasmesso con analoghe modalità, il ricorrente, al fine di scongiurare il pregiudizio imminente e irreparabile, chiedeva l'immediata pronuncia di un provvedimento cautelare.

Le convenute si costituivano in giudizio contestando la fondatezza della domanda e deducendo, in particolare, che la trasmissione televisiva del film non poteva integrare l'illecito lamentato né era assumibile come lesione del diritto morale dell'autore.

Il giudice istruttore, dopo aver preso visione della registrazione del film, emetteva in data 30 maggio 1984 ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ., con la quale inibiva alla soc. Reteitalia la diffusione televisiva del film in contestazione con le stesse modalità di cui alla precedente trasmissione o con modalità analoghe per numero, frequenza e durata delle inserzioni pubblicitarie tali da compromettere il diritto morale dell'autore.

Successivamente l'adito Tribunale, in esito all'istruzione, con sentenza non definitiva 24 ottobre-23 novembre 1984 ha rigettato la domanda proposta nei confronti della S.p.A. Rizzoli Film con condanna dell'attore al rimborso delle spese del giudizio; ha dichiarato la S.p.A. Reteitalia responsabile per l'illecito di cui in narrativa, condannandola al risarcimento dei danni da liquidarsi in prosieguo di causa; ha confermato il provvedimento d'inibizione disposto dal giudice istruttore ed ha riservato la liquidazione delle relative spese processuali all'esito del giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione il Germa, per i motivi appresso riferiti e valutati in parte motiva, concludendo come in epigrafe. Costituendosi, la S.p.A. Rizzoli film ha in primo luogo eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'appellante Francesco Germa, per non aver agito congiuntamente a tutti gli altri aventi causa del defunto regista Pietro Germa; in secondo luogo, l'inammissibilità per novità della prospettazione che al produttore cinematografico non compete il diritto di sfruttamento anche televisivo dell'opera cinematografica, in quanto non dedotta dall'appellante nel pregresso giudizio. Nel merito, l'appellante ha chiesto il rigetto dell'impugnazione od,

in ipotesi di accoglimento, la condanna in rivalsa della S.p.A. Reteitalia.

Quest'ultima, nel costituirsi chiedendo il rigetto dell'appello principale, ha anche proposto appello incidentale, deducendo la legittimità degli inserti e l'irrisarcibilità del danno di specie per i motivi di cui appresso. Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 14 aprile 1988, la causa è stata ritenuta in decisione all'udienza collegiale del 19 maggio 1989.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — La decisione impugnata risulta motivata con diffuse argomentazioni, le quali si possono sintetizzare nei seguenti punti.

1. I diritti di utilizzazione economica, espressamente attribuiti al produttore dall'art. 45, comma 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 non possono essere ristretti al solo sfruttamento del film mediante la circolazione nelle sale cinematografiche, ma devono ritenersi estesi ad ogni altra possibile forma di sfruttamento commerciale per cui la società Rizzoli, quale produttrice dell'opera, era legittimata a cedere alla Reteitalia i diritti di utilizzazione televisiva e non sussiste l'illecito prospettato dall'attore.

2. L'art. 20 della legge n. 633 del 1941, a seguito dell'adeguamento della legislazione italiana all'art. 6-bis della Conferenza di Berna attuato con il d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, riconoscendo all'autore la facoltà di insorgere contro « ogni atto a danno dell'opera » anche non causativo di deformazione, mutilazione o modifica materiale, ha esteso la tutela dell'autore anche contro utilizzazioni fatte a fini meramente pubblicitari con modalità offensive per dignità dell'autore.

3. Per stabilire se gli inserti pubblicitari abbiano arrecato pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore occorre verificare di caso in caso quali siano la qualità e la natura del film, la frequenza e la durata delle interruzioni, il numero e la collocazione di esse.

4. L'attività pubblicitaria non gode della tutela privilegiata garantita dall'art. 21 della Costituzione, dovendo collocarsi nella libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione ed essendo, quindi, soggetta al limite di non ledere il diritto all'identità

artistica dell'autore compreso nei diritti della personalità protetti dall'art. 2 Cost.

In applicazione di detti principi, il Tribunale ha ritenuto che nella specie la reiterazione delle interruzioni pubblicitarie, attuate per otto volte nel corso della trasmissione, ha inciso illecitamente sull'unità del film, attenuandone la forza narrativa e la capacità di coinvolgimento dello spettatore nelle situazioni rappresentate. Ha, perciò condannato la S.p.A. Reteitalia autrice degli inserti.

La responsabilità della Rizzoli Film S.p.A. è stata dal Tribunale, invece, esclusa sul rilievo che detta società nel cedere alla S.p.A. Reteitalia i diritti di utilizzazione televisiva, ha avuto cura di salvaguardarsi con una clausola d'impegno da parte della cessionaria di trasmettere il film con modalità tali da non pregiudicare il valore dell'opera.

L'appellante principale Germa Francesco, ha dedotto a sostegno dell'impugnazione nei confronti della produttrice S.p.A. Rizzoli:

1) che lo sfruttamento televisivo non rientra tra i diritti di utilizzazione economica di cui il produttore è titolare a titolo ordinario ai sensi dell'art. 45 della legge sul diritto d'autore;

2) che, comunque, il produttore non può legittimamente autorizzare la trasmissione televisiva del film con interruzioni pubblicitarie, in quanto tali interruzioni ledono il diritto morale dell'autore indipendentemente dal loro numero, durata e frequenza;

3) iniquità della condanna alle spese in favore della S.p.A. Rizzoli, le quali avrebbero dovuto essere quantomeno compensate in ragione delle necessità del litisconsorzio.

Lo stesso appellante nei confronti anche della convenuta Reteitalia ha dedotto:

1) illegittimità delle interruzioni pubblicitarie dell'opera cinematografica con conseguente riforma del provvedimento ordinatorio nel senso che debba essere inibita nella diffusione del film « Serafino » qualsiasi interruzione mediante inserzioni pubblicitarie;

2) illecita utilizzazione a finalità pubblicitarie del film « Serafino », essendo stato questo già ammesso alla programmazione obbligatoria ai sensi

dell'art. 5 della legge n. 1213 del 1965 con conseguente diritto all'erogazione dei contributi previsti dal successivo art. 7.

L'appellante incidentale S.p.A. Reteitalia ha dedotto a sostegno due motivi:

1) legittimità degli inserimenti pubblicitari all'interno di films trasmessi mediante il mezzo televisivo, sia in linea generale che nella fattispecie;

2) la non risarcibilità del danno di specie quale danno morale, non essendo l'ipotesi prevista dalla legge come reato; insussistenza, in ogni caso, del danno stesso per carenza di prova al riguardo.

Ragioni di economia espositiva e di priorità logica inducono ad esaminare le questioni nell'ordine seguente:

I) eccezione di carenza di legittimazione dell'attore Germa;

II) esame del primo motivo dell'appello principale concernente la contestazione del diritto allo sfruttamento televisivo di un'opera cinematografica da parte del produttore;

III) eccezione di novità della domanda;

IV) esame congiunto del secondo motivo dell'appello principale nei confronti della S.p.A. Rizzoli Film, del primo e del secondo motivo dello stesso appello nei confronti della S.p.A. Reteitalia nonché del primo motivo dell'appello incidentale della S.p.A. Reteitalia, concernenti tutti la medesima questione del diritto all'utilizzazione televisiva di un'opera cinematografica, da parte del produttore e senza il consenso del regista, con interruzioni di carattere pubblicitario;

V) esame del secondo motivo dell'appello incidentale della S.p.A. Reteitalia a riguardo della pretesa irrisarcibilità del danno;

VI) esame del terzo motivo dell'appello principale concernente le spese.

I) Preliminarmente la Corte ritiene infondata l'eccezione di carenza di legittimazione dell'attore per mancata adesione all'azione di tutti gli aventi causa dell'autore deceduto.

Osserva che, indicati i soggetti del diritto d'autore nell'autore stesso e nei suoi aventi causa (art. 2580 cod. civ.), il codice rimette la concreta disciplina

dell'esercizio del diritto alla legge speciale (art. 2583).

Quest'ultima, mentre estende la tutela dei diritti patrimoniali anche a tutti gli aventi causa nei limiti segnati dai relativi negozi, riserva la tutela del diritto morale all'autore e, dopo la sua morte, soltanto ai congiunti elencati all'art. 23 (ed al Presidente del Consiglio, allorché lo esigano finalità pubbliche).

A prescindere dalla natura del diritto spettante al congiunto (quale successione nella titolarità del diritto morale o mera legittimazione processuale ad agire nell'interesse del *de cuius*, oppure titolarità *iure proprio* o *ratione familiae* indipendentemente dal meccanismo della successione ereditaria) sembra evidente che l'interesse protetto dalla norma è la tutela della personalità dell'autore quale si è espressa creativamente nell'opera. Ne deriva che, in assenza di contrarie disposizioni di legge ed in considerazione della forte tutela apprestata a protezione di un diritto di rango costituzionale, ciascuno dei congiunti elencati nell'art. 23 senza limiti di tempo è legittimato ad agire disgiuntamente e senza necessità dell'adesione di tutti gli altri, poiché agisce ad oggettivo beneficio anche di quest'ultimi.

Soltanto ipotesi di giudiziale contrasto tra i congiunti legittimati all'azione potrebbero porre il problema della pregiudiziale soluzione del contrasto stesso, ma nel caso di specie detta ipotesi è fuori questione.

II) Del pari infondata ritiene la Corte l'eccezione di novità della domanda ex art. 345 cod. proc. civ. opposta all'appellata società Rizzoli Film in ordine al primo mezzo dell'impugnazione principale, con il quale il Germi contesta che lo sfruttamento televisivo rientra tra i diritti di utilizzazione economica di cui il produttore è titolare a titolo originario.

Osserva che, come è noto, deve ritenersi nuova una domanda la quale alteri i presupposti di quella formulata in primo grado, introducendo un *petitum*, diverso o più ampio o una diversa *causa petendi* fondata su situazioni giuridiche non prospettate (cfr. Cass. nn. 1289 e 5101 del 1986) o su fatti giuridici, costitutivi del diritto originariamente vantato, radicalmente diversi e tali da intro-

durere nel processo nuovi temi d'indagine (cfr. Cass. n. 6849 del 1986). Orbene, nella fattispecie l'appellante Germi ha in primo grado contestato che i diritti di utilizzazione televisiva dell'opera cinematografica competano al produttore, rivendicandoli in favore dell'autore.

L'avere nel presente giudizio d'appello dedotto che l'utilizzazione in parola da parte del produttore medesimo costituisce una violazione del diritto d'autore non comporta sicuramente una *mutatio libelli*, in quanto non introduce una *causa petendi* diversa o fondata su temi non prospettati nel pregresso giudizio, che anzi contiene l'indagine in limiti più ristretti alla domanda proposta in primo grado (cfr. Cass. n. 1636 del 1983).

Il contestato motivo, pertanto, non può che essere dichiarato ammissibile, non debordando dai limiti segnati già nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

III) Passando all'esame nel merito del primo motivo dell'appello principale, la Corte ritiene non fondata la censura che l'utilizzazione commerciale dell'opera cinematografica da parte del produttore non possa estendersi anche all'impiego televisivo. Assume l'appellante che dalla proiezione televisiva l'opera cinematografica subisce alterazioni dei suoi elementi artistici con evidente pregiudizio per i suoi autori, particolarmente in quanto lo schermo televisivo taglia i margini laterali del fotogramma e non rende la profondità di campo delle scene.

L'osservazione relativa all'idoneità non ottimale del mezzo è esatta, ma, a prescindere dalla considerazione che in diverse sale cinematografiche divisioni ulteriori la comunicazione del film è gravemente deteriorata non solo rispetto alla visione in sale cinematografiche opportunamente attrezzate (cinerama, stereofonia, effetti tridimensionali, etc.) ma anche rispetto alla diffusione televisiva sembra agevole osservare che la difformità viene dallo spettatore televisivo imputata ai limiti oggettivi del mezzo tecnico impiegato, onde viene a mancare qualsiasi compromissione dell'onore e della reputazione dell'autore.

Non sembra, pertanto, fondata la deduzione che il legislatore abbia voluto limitare il diritto del produttore al solo

sfruttamento nelle sale cinematografiche in ragione della realizzazione dell'opera con gli accorgimenti tecnici e specifici per la proiezione sul grande schermo, potendo taluni effetti venire, comunque, sacrificati od esaltati in dipendenza delle qualità del luogo di proiezione. Peraltro, il segno linguistico dell'art. 46 della legge prescelto dal legislatore e sul quale fa perno l'appellante (L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta) non ne impone un'applicazione letterale, poiché quando la legge venne promulgata il mezzo televisivo era in fase puramente sperimentale così come era ignorata la distribuzione cinematografica mediante videocassette preregistrate (home video) che tende ad affermarsi come sistema alternativo e programmato di utilizzazione dell'opera cinematografica.

Infine, la stessa lettera della legge non impone l'utilizzazione dei films nelle sale cinematografiche, per cui bene possono ritenersi forme di sfruttamento cinematografico anche la pubblicazione e la proiezione, la riproduzione in copia, il commercio e la diffusione mediante televisione dell'opera cinematografica, in quanto anche tale forma di utilizzazione ha la natura specifica della cinematografia, ossia la comunicazione al pubblico mediante la successione di immagini in movimento accompagnato da voci e suoni.

Sembra, pertanto, alla Corte infondata la censura dell'appellante principale e giuridicamente corretta la soluzione di ricomprendere nei diritti di utilizzazione economica spettanti al produttore, come titolare dell'organizzazione produttiva e del relativo rischio d'impresa, non solo lo sfruttamento delle sale cinematografiche ma anche televisive dell'opera, in tal senso non estendendo l'esercizio del diritto anche « ad ogni altra possibile forma di utilizzazione commerciale » affermata nell'impugnata sentenza, trattandosi di indagine non richiesta dal *thema decidendum*.

S'intende che anche per la diffusione televisiva vale il limite, menzionato nello stesso art. 46, di non eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori (v. anche Pret.

Roma 1° settembre 1980, in *Dir. aut.*, 1980, 462; Cass. 13 novembre 1973, n. 3004, in *Foro it.*, Rep 1973, n. 33).

IV) Il secondo motivo dell'appello principale contro la Rizzoli Film, il primo ed il secondo motivo dello stesso appello principale nei confronti della società Reteitalia ed il primo motivo dell'appello incidentale della società Reteitalia, da opposte prospettazioni convergono nel sottoporre alla Corte il quesito centrale di stabilire se la tecnica pubblicitaria d'inserimento di messaggi commerciali interruttivi della trasmissione televisiva di un'opera cinematografica sia incompatibile con le esigenze di salvaguardia dell'integrità ed identità dell'opera e lesiva del diritto morale dell'autore.

Al quesito la Corte ritiene di dover dare risposta positiva. La diversa scelta dell'impugnata sentenza è in linea con la giurisprudenza che finora ha deciso sul tema (Pret. Roma (ord.), 30 dicembre 1982, in *Foro it.*, 1983, I, 1143; Trib. Milano 13 dicembre 1984, in *Dir. informazione e informatica*, 1985, 231; Ord. G.I. Trib. Roma 30 maggio 1984, in *Foro it.*, 1984, I, 1969; Trib. Roma 20 febbraio 1987, n. 2161), nel senso che la ripetuta e frequente immissione di messaggi commerciali nel corso della trasmissione televisiva di un'opera cinematografica viola l'art. 20 della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, ma con la precisazione che il giudizio sull'incidenza negativa delle inserzioni pubblicitarie non può essere pronunziato in via generale e preventiva, bensì di caso in caso in rapporto alla qualità del film, al momento delle interruzioni, alla frequenza ed alla durata delle stesse. In alcune delle menzionate decisioni di merito viene, tra l'altro, esplicitato che l'art. 20 sopracitato — prevedendo come illecite le deformazioni, le mutilazioni, le modificazioni, ed ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano determinare pregiudizio per l'onore e per la reputazione dell'autore — consente di formulare ipotesi di atti di deformazione o di deterioramento dell'opera che non siano capaci di avere ripercussioni sull'onore e sulla reputazione dell'autore. Tale giudizio non può essere condiviso, poiché riduce la tutela del diritto laddove il legislatore ha inteso rafforzarla. Invero,

l'attuale testo dell'art. 20, come osserva anche l'impugnata sentenza è il risultato della modifica attuata con il d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 che, allo scopo di adeguare la legislazione interna all'art. 6-bis della Conferenza di Unione di Berna come modificato nella successiva Conferenza di Bruxelles del 1948, dopo i termini « deformazione, mutilazione od altra modificazione » i quali erano i soli a figurare nel testo originario, ha aggiunto « ogni atto a danno dell'opera ». Ne è derivato un ampliamento della tutela del diritto morale d'autore, con estensione della difesa, oltre la deformazione, mutilazione o modifica materiale dell'opera, a qualsiasi altro possibile atto a danno. Tale intento è reso palese dall'espressione originale prescelta nella revisione di Bruxelles (« a toute autre atteinte ») e dai relativi atti esplicitamente mirati ad una protezione estesa anche contro un impiego strumentale dell'opera per fini meramente pubblicitari con offesa alla dignità dell'opera stessa. Trattasi, quindi, di fattispecie legale aperta a qualsiasi condotta idonea a svilire l'immagine creativa dell'autore, come un'evoluta lettura impone di interpretare nello specifico l'endiadi « onore e reputazione dell'autore » di cui alla normativa. Ciò premesso, non sembra appagante ai fini della tutela in esame il principio, accolto nell'impugnata sentenza, della necessità di verifica di caso in caso della sussistenza dell'atto a danno in dipendenza della qualità e natura del film, della frequenza e della durata delle interruzioni, del numero e della collocazione di esse. Esso contrasta, infatti, con l'esigenza primaria di certezza del diritto, invero, una gerarchia delle qualità artistiche delle opere cinematografiche, al fine di stabilire una soglia d'intoccabilità alle interruzioni pubblicitarie, non può ragionevolmente essere riservata al potere sostanzialmente discrezionale del giudice (in una delle riferite decisioni è stato ritenuto lecito l'inserimento di ben sessantuno « spots » pubblicitari nel corso del film), essendo questi chiamato soltanto a garantire paritariamente la libertà d'espressione, costituzionalmente protetta, indipendentemente dalla natura e dalle qualità di essa, che sono rimesse alle valutazioni proprie della generalità, della cultura, del tempo.

In secondo luogo, la frequenza e la du-

rata delle interruzioni non si prestano ad essere assunte quale parametro dosimetrico di valutazione, potendo anche una sola interruzione o, addirittura, l'impercettibilità di essa (si pensi agli inserti subliminali che scientificamente penetrano direttamente nell'inconscio emotivo sfuggendo alla mediazione della coscienza critica) determinare inquietanti lesioni non limitate al diritto morale dell'autore.

In terzo luogo, infine, non sembra lecito ad un terzo stabilire numero e collocazione delle interruzioni non volute dall'autore, essendo la rappresentazione cinematografica strutturalmente realizzata per una fruizione ininterrotta e potendo ogni interruzione, non voluta dall'autore, compromettere il complessivo effetto della disposta composizione di immagini voci e musica nella loro voluta successione.

In favore del principio in base al quale ogni interruzione pubblicitaria comporta, di per sé, un'alterazione dell'identità di un'opera cinematografica trasmessa con il mezzo televisivo, di guisa che anche un singolo inserto integra l'illecito ex art. 20, militano le seguenti preponderanti ragioni.

a) L'orientamento prevalso nella giurisprudenza di merito accoglie, in sostanza, la tesi difensiva, dedotta anche nella presente causa dalla S.p.A. Reteitalia secondo cui l'onore e la reputazione dell'autore non vengono compromessi dalle interruzioni pubblicitarie, poiché lo spettatore ben sa che ne è estraneo, per cui si avrebbe in sostanza un caso di danneggiamento della comunicazione senza ripercussioni nella sfera morale dell'autore. Si opera in tal modo una disarticolazione del diritto morale d'autore, poiché quest'ultimo non potrebbe mai agire per contrastare danneggiamenti della propria opera da parte di terzi e noti al pubblico, nemmeno in ipotesi di illimitate ed avvilenti interruzioni, non essendo queste dal pubblico riconducibili all'autore.

b) Per vero, invece, il diritto morale d'autore si differenzia dagli altri diritti di personalità in quanto, trascendendo la persona fisica, protegge l'identità dell'autore quale si è oggettivata nell'opera, cioè la qualificazione esterna del soggetto come si è fusa nel risultato creativo, per cui è nozione comune che l'opera ac-

quista una vita indipendente da quella dell'autore; è noto, infatti, che l'eventuale cattiva reputazione per fatti della vita personale dell'artista non si comunica all'opera, ma il danneggiamento di questa compromette sempre l'immagine del suo artefice quale si è espresso nel risultato, poiché l'altera e distorce.

c) Ne deriva come corollario che una qualsiasi lesione di un bene anche immateriale, giuridicamente protetto quale proiezione della personalità umana, al pari di una qualsiasi lesione arrecata alla incolumità fisica, è illecita indipendentemente dallo spessore della lesione.

d) Il giudizio di tollerabilità dell'atto lesivo sfugge ai poteri del giudice, trattandosi di un atto sostanzialmente dispositivo del diritto alla reintegrazione od al risarcimento del danno facente capo al titolare leso. Il giudice è chiamato solo ad accertare l'evento lesivo e l'entità dell'eventuale danno per il risarcimento in rapporto alla gravità della lesione.

e) L'impugnata sentenza non ha fatto applicazione del criticato principio, che fa perno sull'alterità delle interruzioni nota al telespettatore, e sulla deduzione di essa ha opportunamente osservato che nel caso di specie non è in discussione l'interesse degli spettatori ad una visione non distorta del film.

Pur tuttavia, avendo le parti convenute marcato anche nella presente sede che l'emittenza televisiva privata è gratuita e trova una fonte esclusiva di finanziamento proprio nella pubblicità quale libertà di iniziativa economica costituzionalmente protetta (art. 41 Cost.), mette conto di rilevare che la gratuità dell'offerta televisiva privata costituisce notoriamente non un atto di liberalità, bensì una scelta economica.

f) Nessuna ragione giuridicamente apprezzabile giustifica che detta scelta si possa esprimere meditatamente interrompendo senza consenso il naturale svolgimento dell'altrui opera per l'inserimento di *spots*, ben potendo questi ultimi ricevere lecita collocazione prima o dopo la fruizione dell'opera cinematografica o negli intervalli naturali di un'opera in parti.

g) La persistenza nell'impropria collocazione da parte dell'emittenza privata smentisce l'assunto difensivo, recepito anche in talune decisioni, in ordine alla pretesa accettazione da parte del publi-

co e si risolve in una tecnica captatoria non in linea con l'ordinamento.

h) La pratica pubblicitaria attuata mediante interruzioni delle opere del cinema trasmesse per televisione contrasta, infatti, con il limite dell'utilità sociale garantito dalla medesima norma primaria richiamata dalle parti appellate, poiché è ben noto il diffuso interesse sociale, ordinariamente pretermesso, ad una corretta ed integra fruizione dell'opera che non dia spazio nel suo svolgimento ad inevitabili captazioni dell'attenzione, comunemente sanzionate dall'ordinamento, anche in materia negoziale, come distorsive della volontà.

i) Sembra, pertanto, alla Corte che a torto nella dedotta materia venga dalla stessa giurisprudenza lamentata una inerzia del legislatore, richiesto di mediare l'interesse all'iniziativa economica e quello dell'autore alla diffusione dell'opera nell'integrità originaria. I limiti del c.d. affollamento orario di pubblicità televisiva per le emittenti private e per il servizio pubblico di cui alla legge 4 febbraio 1985, n. 10 potranno, infatti, aumentare e il servizio televisivo svolgersi per il resto come attraverso l'oblò di un elettrodomestico, ma l'intervento non potrà incidere su di un diritto costituzionalmente protetto e sotteso da un diffuso interesse sociale a beneficio di un interesse limitato e settoriale, che dispone di ampi spazi leciti ove diffondersi.

La Corte ritiene, pertanto, fondati il primo motivo dell'appello principale nei confronti della S.p.A. Reteitalia ed il secondo motivo dello stesso nei confronti della S.p.A. Rizzoli Film in ordine all'illegittimità delle interruzioni pubblicitarie con conseguente riforma del provvedimento ordinatorio nel senso che debba essere inibita la diffusione del film « Serafino » con qualsiasi interruzione mediante inserzioni pubblicitarie.

Dichiara assorbito il secondo motivo dello stesso appello principale nei confronti della società Reteitalia ed infondato il primo motivo dell'appello incidentale.

V) Con il secondo motivo l'appellante incidentale postula che il danno di specie sia stato dichiarato risarcibile come danno morale in assenza del presupposto di legge, ossia la derivazione diretta di esso da un fatto previsto dalla legge come reato.

Ha, infine, anche lamentato la carenza di qualsiasi prova sulla sussistenza effettiva del danno.

La Corte ritiene infondata la censura di entrambe le prospettazioni.

Osserva sotto il primo profilo che il contenuto del diritto d'autore è costituito da due categorie di facoltà, le une di ordine patrimoniale concernenti l'utilizzazione economica dell'opera di cui agli artt. dal 12 al 18 della legge, e le altre inerenti agli interessi morali e d'immagine dell'autore, di cui al successivo art. 20 della stessa legge.

In conformità di tale concezione dualistica, è apprestata una duplice tutela mirata sia alla protezione dell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica (art. 158 della legge) sia alla difesa da ogni atto a danno del diritto morale dell'autore (art. 20). In sostanza, quindi, la misura di protezione per entrambe le violazioni viene canalizzata nell'ambito del generale istituto del risarcimento del danno patrimoniale da illecito civile, le cui uniche condizioni sono l'elemento oggettivo del danno e soggettivo del dolo o della colpa (art. 2043 cod. civ.), poiché anche se il diritto protetto è morale, il danno risarcibile è soltanto quello rapportato al pregiudizio patrimoniale.

Quanto al danno c.d. morale è evidente che è ammessa la risarcibilità nei limiti indicati dall'art. 2059 cod. civ., allorché, quando cioè, la violazione del diritto d'autore costituisca reato ai sensi degli artt. 185 cod. pen. A torto tuttavia, l'appellante incidentale si duole in ragione della natura del danno, poiché in alcun punto dell'impugnata sentenza la generica condanna viene collegata a danni morali, bensì alla sola fattispecie ipotizzata all'art. 20 della legge n. 633 del 1941, in conformità della giurisprudenza di legittimità la quale ha, nei termini, sancito che sia la lesione di un diritto patrimoniale, sia la violazione di un diritto morale comportano il risarcimento (cfr. Cass. 11 maggio 1977, n. 1808).

Sotto il secondo profilo, correttamente il Tribunale ha pronunziato la condanna generica al risarcimento, attese le allegazioni attrici e la potenziale idoneità dell'illecito a determinare un concreto pregiudizio patrimoniale in danno all'attore, da verificarsi nel prosieguo del giudizio, rispetto al quale la censura si rivela anticipatrice ed intempestiva.

VI) La condanna non può essere estesa alla S.p.A. Rizzoli Film e l'accoglimento del principio di cui al secondo motivo dell'appello principale nei confronti di quest'ultima resta privo di effetti poiché, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non è sufficiente che il cedente sia stato consenziente all'aggiunzione di messaggi pubblicitari nell'utilizzazione televisiva da parte del cessionario di un'opera cinematografica, essendo altresì necessario che sia stato consapevole dell'impiego con le particolari e specifiche modalità pregiudizievoli per l'integrità dell'opera. Nel caso in esame risulta, invece, documentalmente provato che la cedente ha avuto cura in sede negoziale di salvaguardarsi mediante l'assunzione da parte della cessionaria dell'obbligo di « non consentire nei contratti di noleggio deformazioni o modificazioni pregiudizievoli dei lungometraggi e comunque, nell'esercizio delle facoltà di cui sopra, a non violare alcun diritto dei coautori dell'opera cinematografica » (cfr. apposita clausola al punto 4 del contratto).

VII) Infine, il terzo motivo dell'appello principale nei confronti della S.p.A. Rizzoli Film resta superato dal giudizio globale che va fatto sulle spese in ragione del parziale accoglimento dell'appello principale. A causa della reciproca soccombenza sui punti qualificanti della controversia (possibilità di cessione dell'opera cinematografica per utilizzazione televisiva da una parte, ed illegittimità di detta utilizzazione con interruzioni pubblicitarie, dall'altra) le spese di ambo i gradi del giudizio possono integralmente compensarsi tra l'attore e la Rizzoli Film.

Fatta salva la riserva sulle spese processuali di primo grado all'esito del giudizio tra l'attore stesso e la S.p.A. Reteitalia, che non è stata oggetto d'impugnazione, le spese relative al presente giudizio tra le predette ultime parti non possono che far capo alle S.p.A. Reteitalia in dipendenza della soccombenza, liquidandole come in dispositivo e d'ufficio per mancata presentazione della relativa nota.

P.Q.M. — La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da Germi

Francesco avverso la sentenza non definitiva del Trib. Roma 24 ottobre-23 novembre 1984 e sull'analogo appello incidentale proposto dalla S.p.A. Reteitalia, accoglie parzialmente l'appello principale, respinge l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:

a) inibisce alla S.p.A. Reteitalia la diffusione televisiva del film « Serafino » con collocazione di qualsivoglia interruzione pubblicitaria nel corso dello svolgimento del film;

b) compensa tra l'appellante Germi e la S.p.A. Rizzoli Film le spese di ambo i gradi del giudizio;

c) condanna la S.p.A. Reteitalia al rimborso in favore dell'appellante Germi delle spese del presente giudizio, che liquida in complessive L. 1.550.000 di cui L. 500.000 per diritti e L. 950.000 per onorario d'avvocato.

Conferma nel resto.

**INTERRUZIONI  
PUBBLICITARIE  
DEL FILM E  
TUTELA DEL  
DIRITTO MORALE  
DELL'AUTORE: UNA  
QUESTIONE ANCORA  
IRRISOLTA**

La sentenza della Corte d'Appello di Roma<sup>1</sup> innova radicalmente l'orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di interruzioni pubblicitarie di film diffusi per televisione e tutela del diritto morale d'autore.

La pronuncia, che riforma parzialmente quella di primo grado del Tribunale di Roma<sup>2</sup>, ritenendo la tecnica pubblicitaria di inserimento dei messaggi commerciali (c.d. spots) durante la trasmissione televisiva di un'opera cinematografica, incompatibile con la salvaguardia della integrità dell'opera e con la tutela del diritto morale d'autore, afferma, in via generale, che « ogni interruzione comporta, di per sé, un'alterazione all'identità dell'opera » e, pertanto, « anche un singolo inserto integra l'illecito di cui all'art. 20 » della legge 22 aprile 1943, n. 633 (legge sul diritto d'autore), e dispone che venga inibita la diffusione del film in questione (« Serafino » di Pietro Germi) con ogni interruzione pubblicitaria.

<sup>1</sup> La sentenza è pubblicata anche in *Foro it.*, 1989, I, 3201, con nota di richiami di PARDOLESI.

Per un commento critico, v. FRAGOLA, *Spot e diritto morale*, in *Radio e TV Notizie*, 1989, n. 4.

<sup>2</sup> La sentenza del Trib. Roma 24 ottobre-23 novembre 1984, n. 14346, è inedita.

Il precedente provvedimento d'urgenza del Trib. di Roma, ord. 30 maggio 1984, è pubblicato in *Giur. it.*, 1984, I, II, 705, con nota di ZENO ZENCOVICH; in *Giust. civ.*, 1985, I, 2054, con nota di DOGLIOTTI; in *Dir. aut.*, 1985, 68, con nota di FABIANI; in *Giur. merito*, 1984, 1026, con nota di CENNICOLA e in *Foro it.*, 1984, I, 1969, con nota di richiami di PARDOLESI.

Viene respinto, dunque, il principio, indicato dalla giurisprudenza di merito che fino ad ora si è pronunciata sul tema<sup>3</sup>, della necessità di una verifica caso per caso della sussistenza della lesione del diritto, in relazione sia alla qualità ed alla natura del film, che alla frequenza, durata, numero e collocazione delle interruzioni.

Fondamento del giudizio della Corte è l'intento di garantire al diritto morale

d'autore la più ampia tutela, nel rispetto della volontà del legislatore, quale si è espressa con la modifica al disposto normativo dell'art. 20, citato, attuata con il d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, emanato al fine di adeguare la legislazione interna all'art. 6-bis della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche<sup>4</sup>.

La soluzione adottata e l'iter argomentativo seguito nella sentenza offrono una ulteriore occasione di riflessione su alcuni profili della tutela del diritto morale d'autore che interessano lo specifico problema in esame, messo in luce, ormai da qualche tempo, in giurisprudenza ed in dottrina<sup>5</sup>.

Tali profili, sui quali occorrerà, brevemente, soffermarsi, riguardano l'ambito della tutela del diritto morale d'autore, in relazione alla concezione di tale diritto accolto dal legislatore; la configurazione dello specifico diritto all'integrità dell'opera; il conflitto con altri interessi meritevoli di tutela.

La sentenza prende in esame anche altre due questioni, più specifiche, di cui si farà cenno alla fine: quella della legittimazione ad agire, a tutela del diritto morale d'autore, da parte di uno dei familiari elencati all'art. 23 l.d.a., in assenza della adesione di tutti gli altri e quella del contenuto dei diritti di utilizzazione economica spettanti al produttore di opere cinematografiche.

Si è già detto che, a premessa della decisione ed a ragione della confutazione del criterio casistico elaborato dalla precedente giurisprudenza, la Corte esprime l'esigenza di rafforzare la tutela del diritto morale d'autore.

Individuare l'ambito della tutela del diritto significa, sostanzialmente, individuare l'oggetto, le ragioni ed il modo.

Non è questa, certamente, la sede per affrontare problematiche così vaste e complesse, che hanno avuto già ampia trattazione in sedi più idonee<sup>6</sup>.

Per valutare la opportunità o meno dei motivi e della scelta della sentenza, di cui ci si occupa, è necessario, tuttavia, riproporre alcuni termini fondamentali della questione.

Il diritto morale d'autore rappresenta l'aspetto del generale diritto d'autore di un'opera creativa, connesso alla personalità dell'autore.

Come è noto nel diritto d'autore convergono interessi di diversa natura, fa-

<sup>3</sup> I provvedimenti precedenti, riguardanti altri casi, sono: Pret. Roma ord. 30 dicembre 1982, in *Foro it.*, 1983, I, 453, con nota di PARDOLESI e 1143 con nota di ROPPO; in *Riv. dir. comm.*, 1983, II, 349, con nota di ZENO ZENCOVICH; in *Giur. merito*, 1984, 704, con nota di CENNICOLA; Trib. Milano 13 dicembre 1984, in *Dir. inf.*, 1985, 231, con nota di ZENO ZENCOVICH; Pret. Roma ord. 30 luglio 1985; in *Dir. inf.*, 1986, 155, con nota di ZENO ZENCOVICH; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, I, 106, con nota dello stesso autore; in *Giur. it.*, 1986, I, II, 81 con nota di GARUTTI; Trib. Roma ord. 19 luglio 1985, *ibidem*; Trib. Roma 20 febbraio 1987, in *Dir. inf.*, 1987, 1014, con nota di ZENO ZENCOVICH; in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 1987, 531, con nota dello stesso autore; in *Giur. merito*, 1988, 781, con nota di CIAURI.

<sup>4</sup> Per un commento sulla legge di ratifica, v. GALTIERI, *La ratifica della Convenzione di Berna nell'atto di Parigi e l'adeguamento della legislazione italiana*, in *Dir. aut.*, 1979, 911; e AUTERI, *Commentario al d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1980, 148.

<sup>5</sup> Sulla questione, oltre ai commenti, ai provvedimenti giurisprudenziali già citati, v.: *Regolamentazione della pubblicità televisiva ed interruzioni pubblicitarie dei film telediffusi*, in *Dir. aut.*, 1989, 159 ss.; ALFA, *Il diritto d'autore tra persona, proprietà e contratto*, in *Dir. inf.*, 1989, 365; LIUZZO, *Interruzioni pubblicitarie di programmi televisivi e violazione del diritto morale d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, I, 357 ss.; FABIANI, *L'inserzione di messaggi pubblicitari nella proiezione televisiva di opera cinematografica e la protezione del diritto morale di autore*, Relazione tenuta nelle giornate di studio dell'Associazione Letteraria ed Artistica Internazionale, 1 e 2 giugno 1987, in *Dir. aut.*, 1987, 604; ASSUMA, *I diritti morali degli autori e la trasmissione della pubblicità in occasione della diffusione televisiva dell'opera cinematografica*, in *Temi Romana*, 1982, 477.

Per la dottrina straniera, v. KEREVER, *L'intervention de la publicité dans le film télédiffusés*, in *Bulletin du droit d'auteur-Unesco*, 1988, n. 3, 10 ss.

<sup>6</sup> Non è possibile ripercorrere, in questa sede, la bibliografia sul tema del diritto d'autore. Si rinvia, a tal fine, ai contributi più recenti, oltre quelli già citati. V., SANTILLI, *Il diritto d'autore nella società dell'informazione*, Milano, 1988; FABIANI, *Autore (diritto di)*, voce *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989; Id., *La tutela giudiziale civile dei diritti di autore*, in *Dir. aut.*, 1989, I ss. (1<sup>a</sup> parte), 140 ss. (2<sup>a</sup> parte), 284 ss. (3<sup>a</sup> parte); Id., *Il diritto d'autore*, in *Trattato Rescigno*, Torino, 1983, vol. 18, IV, 355 ss.; AMMENDOLA, *Diritto d'autore*, voce *Dig. priv. Sez. comm.*, IV, 1989, 364 ss.; PROSPERI, *Natura e limiti della tutela offerta al diritto d'autore nella legislazione vigente*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, 77.

centi capo anche a soggetti diversi, che costituiscono la ragione di una tutela articolata di questo diritto.

Intorno al tema si sono formate, diversificandosi nel tempo e nei luoghi, più concezioni in merito alla natura giuridica del diritto<sup>7</sup>: alcune attribuiscono un preminente rilievo al profilo della personalità, altre invece ritengono prevalente quello della patrimonialità<sup>8</sup>.

In Italia si è affermata la concezione, c.d. dualistica, accolta dalla legge, che ritiene compresenti entrambi gli aspetti e riconosce meritevoli di tutela, pertanto, sia i diritti a difesa della personalità dell'autore, che i diritti di utilizzazione economica dell'opera.

Il diritto morale d'autore è espressione del legame tra l'autore e la sua opera e dei riflessi di questo legame.

Per le implicazioni che ha con la persona dell'autore, questo diritto viene collocato, prevalentemente, tra i diritti della personalità e sulla sua definizione e tutela incidono, pertanto, le oscillazioni e le difficoltà di inquadramento di questa categoria<sup>9</sup>.

L'attenzione riservata al tema della tutela giuridica della persona negli ultimi anni, ha avuto, sul diritto d'autore, l'effetto di spostare il baricentro del tema dagli aspetti patrimoniali a quelli legati alla personalità dell'autore, che vanno assumendo un rilievo sempre maggiore.

La riflessione non ha riguardato solo l'Italia ed i paesi di *civil law*, ma anche quelli di *common law* che non riconoscono il diritto morale d'autore<sup>10</sup>.

In questo quadro di maggiore sensibilità verso le « situazioni dell'essere », rispetto a quelle « dell'aver » ed in presenza di continue modificazioni delle tecniche e della realtà, emergono situazioni nuove da tutelare ed in tale ambito si collocano, appunto, la questione, che qui si esamina, della tutela dell'autore del film contro le modifiche della propria opera causate dagli intermezzi pubblicitari ed il percorso svolto, sull'argomento, dalla giurisprudenza.

Se tali sono le premesse della tutela, occorre vedere come ed in quale misura essa venga garantita, in concreto, nel nostro ordinamento.

Il diritto morale d'autore si sostanzia in una serie di facoltà riconosciute all'autore, tra le quali quelle alla paternità dell'opera, all'inedito ed all'integrità dell'opera.

In seguito alla modifica all'art. 20, la portata del diritto all'integrità dell'opera è stata estesa, rendendo più elastici i confini della fattispecie lesiva del diritto.

Le forme di lesione dell'integrità dell'opera, in base al testo modificato della norma, non si limitano più alla « defor-

<sup>7</sup> Sulle diverse teorie del diritto d'autore, v. GRECO, *Saggio sulle concezioni del diritto d'autore*, in *Studi Segni*, II, Milano, 1967, 419.

<sup>8</sup> Le prime traggono origine dalla elaborazione dottrina tedesca risalente a O. GIERKE, *Deutsches Privatrecht*, Bd. I, München, 1895, 748.

La considerazione esclusiva degli aspetti patrimoniali del diritto d'autore è propria, invece della concezione accolta nel mondo anglosassone. V. NIMMER, *On Copyright*, New York, 1968, 4 e 377.

<sup>9</sup> Il dibattito ancora aperto intorno al tema dei diritti della personalità è incentrato principalmente sul problema della configurabilità di un diritto generale della personalità o di una molteplicità di diritti della personalità e sul problema delle fonti. La bibliografia sul tema è molto vasta, tra i contributi più recenti, v. RESCIGNO, *Personalità (diritti della)*, voce dell'*Enc. giur. Treccani*, Roma, 1990 (in corso di pubblicazione); PIZZORUSSO-DE VITA-BRECCIA-ROMBOLI, *Delle persone fisiche*, artt. 1-10, in *Commentario Scialoja Branca*, Bologna, 1988; MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, voce *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983; FERRI, *Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale*, in *Persona e formalismo giuridico*, Rimini, 1985, 337 ss.; DE CUPIS, *I diritti della personalità* in *Trattato Cicu-Messineo-Mengoni*, IV, Milano, 1982; DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato Rescigno*, II, Torino, 1982; PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972.

<sup>10</sup> Nei paesi di *common law*, è noto, la legge non tutela il diritto morale dell'autore. Negli Stati Uniti, tuttavia una tutela indiretta degli aspetti morali, può aversi in presenza di un'opera « derivata », diversa dall'originale. L'ampliamento della tutela del diritto d'autore è stato introdotto con il Copyright Act del 1976. V., per un commento, *An Author's Artistic Reputation under the Copyright Act of 1976*, in *Harv. Law. Rev.*, 1979, 1490.

Di recente, inoltre, gli Stati Uniti hanno aderito alla Convenzione di Berna con il Berne Convention Implementation Act, entrato in vigore il 1 marzo 1989. L'adesione degli Stati Uniti ha aperto la riflessione sulla compatibilità del sistema americano con i principi della Convenzione in tema di diritto morale d'autore.

Sui problemi aperti dall'Implementation Act, v. GINSBURG e KERNOCHAN, *One hundred and two years later: the U.S. Joins the Berne Convention*, in *Revue Internationale du droit d'auteur*, 1989, n. 141, 57 ss. Sulla situazione americana, v. anche, GINSBURG, *Le droit au respect des œuvres audiovisuelle aux Etats-Unis*, *ivi*, 1988, n. 135, 3 ss.; *Id.*, *Fédéralisme et propriété intellectuelle aux Etats-Unis*, *ivi*, 1989, n. 139, 19 ss.; DIETZ, *Les Etats-Unis et le droit moral: idiosyncrasie ou rapprochement*, *ivi*, 1989, n. 142, 223 ss.

In generale, sui nuovi profili del tema, v. anche DIETZ, *Mutation du droit d'auteur: changement de paradigme en matière de droit d'auteur*, *ivi*, 1988, n. 138, 23 ss.; KEREVER, *Le droit des auteurs*, *ivi*, 1989, n. 140, 75 ss.

mazione, mutilazione od altra modificazione », ma ricomprendono « ogni atto a danno dell'opera stessa », quando comporti un pregiudizio all'onore ed alla reputazione dell'autore.

Si tratta, come è evidente, di una formula molto ampia che descrive una fattispecie legale « aperta ». La valutazione del giudice dovrà riguardare gli elementi essenziali di essa, l'atto dannoso, la lesione all'integrità dell'opera, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione dell'autore, che individuano il contenuto ed il limite della tutela del diritto morale d'autore.

In base al dettato normativo, perché si sia in presenza di una fattispecie illecita, non è sufficiente una qualsiasi modificazione dell'opera, ma sarà necessario che la lesione alla sua integrità determini un pregiudizio all'onore ed alla reputazione dell'autore. L'atto dannoso, dovrà, cioè riverberarsi sul legame tra l'autore e la sua opera.

L'art. 20, come si è detto, riproduce l'art. 6-bis della Convenzione di Berna ed esprime, pertanto, la concezione di tutela del diritto morale d'autore accolta in quella sede. La scelta è stata operata tra due concezioni: una, c.d. soggettiva, in base alla quale la valutazione del « se » la modificazione dell'opera sia lesiva della propria dignità, spetta all'autore; ed una, c.d. oggettiva, che richiede, invece, che l'esistenza del pregiudizio alla reputazione venga verificata dal giudice. Quest'ultima è, appunto, la concezione accolta dall'art. 6-bis della Convenzione e dal nostro legislatore.

Altri paesi, come la Francia, non si sono attenuti alla disposizione della Convenzione, ritenendola meno rispettosa

degli aspetti del diritto morale d'autore legati alla personalità ed hanno accolto la concezione soggettiva<sup>11</sup>.

Anche la sentenza della Corte d'Appello sembra essere più vicina a quest'ultima concezione. La critica al principio della verifica in concreto della lesione, si incentra, infatti, sulla contestazione della riserva al potere discrezionale del giudice della valutazione della qualità delle opere cinematografiche e sul rilievo della impossibilità che un soggetto diverso dall'autore possa stabilire se e quando sussista la lesione all'integrità dell'opera. Si afferma nella sentenza, che le qualità artistiche del film non possono rientrare nella valutazione del giudice, « essendo questi chiamato soltanto a garantire paritariamente la libertà d'espressione, costituzionalmente protetta, indipendentemente dalla natura e dalle qualità di essa, che sono rimesse alle valutazioni proprie della generalità, della cultura, del tempo ».

Questa drastica limitazione dell'ambito di valutazione del giudice suscita qualche perplessità in quanto non sembra rispondere alle esigenze dettate sia dalla peculiare natura del diritto morale d'autore, nello specifico profilo del diritto all'integrità dell'opera, che dal carattere « aperto » della fattispecie prevista all'art. 20.

Da un lato, l'atteggiarsi del diritto morale d'autore come diritto della personalità, nella massima espressione d'individualità, qual è la creazione di un'opera, e, dall'altro, la presenza di nozioni incerte, come quelle di « integrità » di un'opera, di « onore » e « reputazione », richiedono, infatti, da parte del giudice, un'analisi attenta di tutti gli elementi utili per verificare l'aderenza della fattispecie concreta a quella legale, anche quando essi mettano a dura prova la obiettività del giudizio<sup>12</sup>.

Non si comprende, perciò, come possa l'opera, oggetto della lesione ed estensione della personalità dell'autore, restare al di fuori del giudizio sulla violazione del suo onore e della sua reputazione.

La sentenza sembra riconoscere quale unico arbitro della lesione del diritto, l'autore stesso, che è il solo a poter valutare la misura « di tollerabilità dell'atto lesivo ». « Non sembra lecito », si legge nella sentenza, « che sia un terzo a sta-

<sup>11</sup> KEREVER, *L'intervention de la publicité...*, cit., 11.

<sup>12</sup> I rischi connessi con tale giudizio sono stati evidenziati da ZENO ZENCOVICH, n. a Trib. Roma 20 febbraio 1987, cit., 1019. Si è indicata la possibilità per il giudice, per valutare, la « reputazione » della pellicola, di ricorrere al giudizio della critica o agli eventuali riconoscimenti ottenuti dal film, quali dati oggettivi che « possono sorreggere sotto il profilo logico e probatorio il suo convincimento », Id., n. Pret. Roma 30 luglio 1985, in *Nuova giur. civ. comm.*, cit., 112. Nello stesso senso, GARUTTI, *op. cit.*, 85.

Nel senso di ritenere impossibile un giudizio sulle qualità artistiche dell'opera cinematografica, DOGLIOTTI, cit., 2062.

bilire numero e collocazione delle interruzioni non volute dall'autore, essendo la rappresentazione cinematografica strutturalmente realizzata per una fruizione ininterrotta e potendo, ogni interruzione, non voluta dall'autore, compromettere il complessivo effetto della disposta composizione di immagini voci e musica nella loro voluta successione ». Non si reputano utilizzabili come parametro di valutazione, pertanto la frequenza e la durata delle interruzioni, potendo anche una sola o, addirittura, la impercettibilità di esse (c.d. pubblicità subliminale), « determinare inquietanti lesioni, non limitate al diritto morale dell'autore ».

Al di là del riconoscimento della lesività delle interruzioni pubblicitarie sull'integrità dell'opera, ormai pacifica, il richiamo insistente della sentenza alla volontà dell'autore, suggerisce che la manifestazione del consenso dell'autore possa essere una valida strada da percorrere per prevenire la lite.

Si tratta, del resto, di una strada che trova già riscontro in alcune esperienze di altri paesi ed in un accordo intercategoriale, tra l'Anica e la Federazione Radio e Televisioni, sottoscritto il 7 febbraio 1989, per l'autoregolamentazione delle interruzioni pubblicitarie nelle trasmissioni televisive di films.

Per le esperienze straniere, va ricordato l'esempio della Francia, dove il diritto morale d'autore è riconosciuto, secondo la concezione soggettiva, da una legge del 1985. Una successiva legge del 1986 ha, tuttavia, ammesso la liceità delle interruzioni pubblicitarie, purché non pregiudichino il diritto morale dell'autore. È stato osservato<sup>13</sup>, in proposito, che logica conseguenza della concezione soggettiva del diritto morale d'autore è che, se solo l'autore è in grado di valutare se l'interruzione porti o meno un danno alla sua reputazione, sarebbe contraddittorio fissare la regola generale che una interruzione sia, di per sé, contraria al diritto morale. È, però, vero che da questo regime giuridico è scaturita la prassi, da parte dei diffusori, di chiedere l'autorizzazione preventiva agli autori per praticare le interruzioni nei films e di astenersi dal diffondere i films per i quali gli autori abbiano rifiutato l'autorizzazione, evitando così il contenzioso sulla materia.

Anche negli Stati Uniti, dove non è invocabile il diritto morale d'autore, l'unica possibilità per l'autore di impedire la interruzione della sua opera durante la trasmissione, è quella di inserire negli accordi contrattuali, clausole con cui egli si riserva un controllo sulla utilizzazione dell'opera<sup>14</sup>.

In Italia un tenue segno positivo per la soluzione concordata è presente nell'accordo, citato, Anica/FRT, dove è previsto che « per i film di nuova produzione, il regista, anche a nome degli altri coautori, per delega o mandato, indicherà i punti dove potranno essere inseriti i break pubblicitari », in mancanza dell'indicazione dell'autore, tuttavia, « resta alla televisione acquirente dei diritti, sentito il produttore, la discrezionalità sulla collocazione dei break pubblicitari, avuto riguardo, in quanto possibile per lo svolgimento narrativo del film »<sup>15</sup>.

Invocare il rango costituzionale del diritto dell'autore, protetto, come insuperabile limite anche per un intervento del legislatore, appare superfluo, se si considera la esplicita indicazione del favore della legge per la preventiva manifestazione di volontà da parte dell'autore, contenuta all'art. 22 l.d.a., quale via per conseguire una equilibrata tutela dei diversi interessi.

La radicalità del principio affermato dalla sentenza si lega, tuttavia, principalmente, alla configurazione accolta del diritto all'integrità dell'opera.

La fattispecie illecita descritta all'art. 20 comprende, secondo la Corte, « qualsiasi condotta idonea a svilire l'immagine creativa dell'autore, come un'evolva lettura impone di interpretare, nello specifico, l'endiadi onore e reputazione dell'autore », ancora, « il diritto morale d'autore si differenzia dagli altri diritti della personalità in quanto, trascendendo la persona fisica, protegge l'identità dell'autore quale si è oggettivata nell'opera, cioè la qualificazione

<sup>13</sup> Cfr. KEREVER, *op. loc. ult. cit.*

<sup>14</sup> Cfr. GINSBURG, *Le droit au respect...*, cit.

<sup>15</sup> Alcuni appunti dell'accordo sono riportati in *Dir. aut.*, 1989, 163. Per una controversia riguardante l'interpretazione delle clausole autorizzative sottoscritte dall'autore v. Pret. Roma 12 giugno 1989, in questa *Rivista*, 1990, 186.

esterna del soggetto come si è fusa nel risultato creativo ». « Ne deriva come corollario, che qualsiasi lesione di un bene anche immateriale, giuridicamente protetto quale proiezione della personalità umana, al pari di una qualsiasi lesione arrecata all'incolumità fisica è illecita indipendentemente dallo spessore della lesione ».

Sono presenti, in queste affermazioni, i segni di alcuni aspetti del dibattito, ancora in corso, sul tema dei diritti della personalità: da un lato la sempre maggiore attenzione ai profili « relazionali » della tutela della persona, dall'altro la questione dogmatica della configurabilità di un unico diritto generale della personalità e l'eco degli esiti giurisprudenziali e dottrinari in tema di diritto all'integrità fisica della persona<sup>16</sup>.

Vanno sottolineate le parole della sentenza: « immagine creativa dell'autore », « identità dell'autore », « qualificazione esterna del soggetto ». Sono tutti termini che individuano la specificità del diritto morale d'autore nell'ambito dei diritti della personalità, dovuta al fatto che la personalità dell'autore, la sua sfera interiore, viene « fermata » in un'opera artistica. Dal momento in cui l'opera è compiuta, cessa il movimento, se così si può dire, dall'autore all'opera ed inizia quello, di segno contrario dall'opera all'autore. La personalità dell'autore che è fonte della « forma » dell'opera, ne diviene anche suo riflesso.

Questo processo non si svolge, però, in un solitario rapporto tra l'autore e la sua opera, ma si compie attraverso chi quell'opera percepisce. L'arte realizza così la sua funzione principale, che è la comunicazione. Ecco dunque emergere la

dimensione « relazionale » dei diritti della personalità. Dimensione che è propria, del resto, del diritto privato. Paradigmatica in tal senso è la vicenda e la affermazione del concetto di identità personale<sup>17</sup> nella elaborazione pratica e teorica degli ultimi anni, che mette in luce proprio il rilievo della dimensione « pubblica » della sfera privata. Ciò che appare essenziale è il modo in cui la sfera privata di un soggetto si pone in relazione con gli altri soggetti: sfuma il profilo della intimità e si esalta quello della identità.

Nella sentenza sembra essere stata operata una sovrapposizione-identificazione dei concetti di onore e reputazione con quello di identità personale dell'autore, che, come logica conseguenza, comporta il riconoscimento della illiceità di ogni atto che, alterando la « identità » dell'opera, così come è stata originariamente creata dall'autore, comporti la alterazione della identità personale dell'autore stesso. Questa soluzione era già stata ipotizzata<sup>18</sup>, ma si era ritenuto più opportuno mantenere la distinzione tra i concetti di onore, reputazione ed identità personale.

In base ad una attenta ricostruzione di queste figure<sup>19</sup> e dei loro tratti differenziali, si è sottolineato che la sovrapposizione è possibile tra la nozione di reputazione e quella di identità, in quanto atengono entrambe alla « percezione esterna della personalità », a differenza dell'onore che costituisce « il sentimento che la persona ha del proprio valore ». Tuttavia, mentre la identità personale è « costituita dalla proiezione sociale della personalità e dalla conoscenza che di essa ha la collettività », la reputazione « rappresenta un giudizio sulla persona espresso dai consociati ». Nella lesione della prima, pertanto, « è compromessa solo la verità », mentre in quella della seconda « anche il valore della persona ».

Equiparando onore e reputazione ad identità personale si determina una notevole estensione della portata della norma dell'art. 20 e perciò, una soluzione più equilibrata e rispettosa del dato normativo è parsa quella di « individuare nell'opera l'elemento essenziale per la valutazione della reputazione dell'autore, cosicché ogni atto che alteri negativamente la percezione che il pubblico ha dell'opera », « si riverbera sulla personalità dell'autore ».

<sup>16</sup> Il rilievo della lesione in se dell'integrità psico-fisica dell'individuo è stato consacrato, come è noto, con il riconoscimento da parte della giurisprudenza della risarcibilità del danno c.d. biologico. V. Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184, in *Foro it.*, 1986, I, 2053.

<sup>17</sup> Per diritto all'identità personale si intende il diritto ad una rappresentazione veritiera della propria personalità. Per una ricca bibliografia sul tema, si rinvia alla monografia di ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, 343 ss. V., anche: IANNOLO-VERGA, *Il diritto alla identità personale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, II, 453; BILLI, *Diritto all'identità personale e sistema dell'informazione*, in *Dir. aut.*, 1988, 172.

<sup>18</sup> V. ZENO ZENCOVICH, n. Trib. Roma 13 dicembre 1984, cit., 238; *Id.*, n. Pret. Roma 30 dicembre 1982, cit., 359; *Id.* n. 30 maggio 1984, cit., 709.

<sup>19</sup> ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione...*, cit. 362 ss.

Nella sentenza si delineano i tratti di un diritto alla integrità della personalità, per cui ogni lesione dell'integrità dell'opera rappresenta una lesione alla integrità della personalità dell'autore. È la tesi della c.d. lesione *in re ipsa*<sup>20</sup> che implica, come postulato, il riconoscimento di un unico diritto alla personalità.

A conclusione delle proprie argomentazioni la Corte esamina gli altri interessi sottesi nella questione, quello degli spettatori ad una visione non distorta del film e quello delle imprese televisive private.

Dell'interesse del fruitore-consumatore<sup>21</sup> del film, si è sottolineata la non azionabilità<sup>22</sup>, ma esso, in base alla sentenza potrebbe rientrare in gioco sotto forma di « utilità sociale », come limite, costituzionalmente posto, alla libertà di iniziativa economica delle imprese televisive.

L'interesse di queste ultime sembra, perciò, destinato a soccombere sia di fronte all'interesse morale dell'autore, che di fronte al « diffuso interesse sociale ad una corretta ed integra fruizione dell'opera »<sup>23</sup>. Pertanto, ogni intervento legislativo dovrà tener conto di un « diritto costituzionalmente protetto e sotteso ad un diffuso interesse sociale » e non potrà andare ad esclusivo « beneficio di un interesse limitato e settoriale che dispone di ampi spazi leciti ove diffondersi ».

Si ripropongono, a questo punto, in una prospettiva *de iure condendo*, le osservazioni svolte in merito alla validità della soluzione contrattuale, « corretta », però, da un intervento legislativo che attenui i pericoli di squilibrio nella tutela conseguenti allo squilibrio delle posizioni economiche<sup>24</sup>.

In chiusura si vuol fare cenno delle altre due questioni esaminate dalla sentenza, relative alla legittimazione ad agire a tutela del diritto morale dell'autore, dopo la sua morte, da parte dei familiari elencati all'art. 23 l.d.a.; ed al contenuto dei diritti di utilizzazione economica del produttore.

In merito alla prima questione, il profilo che ha interessato la sentenza è quello della ammissibilità dell'azione di uno degli aventi diritto, in caso di mancata adesione di tutti gli altri.

A tale proposito la Corte, conformemente a quanto già affermato nel provvedimento cautelare e dal giudice di primo grado, ritiene che ciascuno dei congiunti possa agire disgiuntamente, in considera-

zione del fatto che la norma tutela la personalità dell'autore « quale si è espressa creativamente nell'opera » e perciò, chi agisce, lo fa « a beneficio oggettivo » anche degli altri.

È opportuno ricordare, tuttavia, che, nel caso di specie, non vi era contrasto tra

<sup>20</sup> Per la tesi della lesione « *in re ipsa* », si vedano: ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, 271, 303 ss.; SANTORO, *Onore e reputazione nell'art. 20 della legge sul diritto d'autore*, in ALPA-BESSONE-BONESCHI-CAIAZZA, *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, 73; AULETTA-MAGINI, *Del marchio, del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno, letterarie ed artistiche*, in *Comm. Scialoja e Branca*, artt. 2569-2593, Bologna, 1977, 165.

<sup>21</sup> A proposito del termine « consumatore », riferito al destinatario dell'opera cinematografica, si vogliono proporre le parole di un noto regista: « ...colui che l'arte la percepisce o, come si dice adesso, mettendo a nudo l'essenza intima dei rapporti che disgraziatamente si sono instaurati tra l'arte ed il suo pubblico del XX secolo, il consumatore ». Così, ANDREJ TARKOVSKIJ, *Scolpire il tempo*, Ubu libri, 1989, 37.

<sup>22</sup> Sulla tutela del cittadino-utente televisivo, v. ALPA, *Consumatori e utenti: il problema dell'informazione*, in *Dir. inf.*, 1985, 861 ss.; LIUZZO, *op. cit.*, 367; FRAGOLA, *Film in TV e pubblicità*, in *Dir. aut.*, 1983, 16-17. V. anche, KEREVER, *op. ult. cit.*

<sup>23</sup> Una dura immagine della realtà delle imprese televisive e del rapporto spettacolo/pubblicità, è fornita, con ironia, da KEREVER, *op. loc. ult. cit.*: « Ainsi la communication audiovisuelle commerciale apparaît-elle comme une entreprise de location d'espaces publicitaires, les spectacles jouant le rôle de tissu interstitiel entre deux "spots". Le spectacle est en somme un mal nécessaire qu'il faut bien accepter pour retenir l'attention du téléspectateur, ou plutôt de la « cible » du message publicitaire: mais l'idéal serait que le programme se présentât comme une suite ininterrompue de messages publicitaires; malheureusement pour l'entreprise, le téléspectateur résiste et ne peut absorber les messages que dilués dans des spectacles ».

<sup>24</sup> Si segnala la proposta di iniziativa parlamentare (Veltroni, Zangheri ed altri), dell'8 novembre 1988, n. 3335, presentata alla Camera dei Deputati, in base alla quale sarebbe consentito l'inserimento di pubblicità nei film trasmessi in televisione, solo nell'intervento tra il primo e il secondo tempo. La recente Direttiva del Consiglio CEE del 3 ottobre 1989 (in questa *Rivista* 1990, 281) dedicata all'esercizio delle attività televisive e destinata ad essere attuata dai paesi membri entro l'ottobre del 1991 dedica alla pubblicità un lungo capitolo stabilendo, all'art. 10 che « 1. La pubblicità televisiva deve essere chiaramente riconoscibile come tale ed essere nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici; 2. Gli spot pubblicitari isolati devono costituire eccezioni; 3. La pubblicità non deve utilizzare tecniche subliminali; 4. La pubblicità clandestina è vietata » e all'art. 11 che « 1. La pubblicità deve essere inserita tra le trasmissioni. Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5, la pubblicità può essere inserita anche nel corso delle trasmissioni, a condizione che non comprometta l'integrità ed il valore delle trasmissioni — tenuto conto degli intervalli naturali del programma nonché della sua durata e natura — e non leda i diritti degli aventi diritto; 2. Nelle trasmissioni composte di parti au-

i familiari legittimati, ma solo inerzia di taluni di essi. Più rilevanti problemi si presenterebbero, e la stessa sentenza lo sottolinea, nel caso di conflitto tra gli aventi diritto all'azione<sup>25</sup>.

Non viene affrontata, invece, la questione del fondamento della legittimazione, se si tratti, cioè, come è stato prospettato<sup>26</sup>, di successione nella titolarità del diritto morale del *de cuius*; o di una semplice posizione processuale, qualificabile come legittimazione ad agire nell'interesse del *de cuius*; ovvero di titolarità, *iure proprio o ratione familiae* di un interesse non patrimoniale dei soggetti legittimati.

Quest'ultima sembra essere la lettura da preferirsi, in quanto maggiormente aderente alla concezione della tutela del diritto morale d'autore accolta dalla legge.

Il potere di agire, dopo la morte dell'autore, pare essere conferito dalla legge a tutela dell'interesse, proprio di ciascuno dei familiari indicati, a difendere la personalità dell'autore riflessa nell'opera.

Questo modo di intendere il potere dei congiunti dell'autore sembra essere coerente, infatti, con le disposizioni della legge d'autore di contenuto analogo, come gli artt. 93 e 96, nelle quali, anche, si può osservare come tale potere venga riconosciuto in ogni situazione in cui vengano lesi rilevanti aspetti della personalità dell'autore, quali l'onore, il decoro, la reputazione o l'intimità della sfera privata.

Quanto alla questione del contenuto dei diritti di utilizzazione economica spettanti al produttore, la sentenza della Corte d'Appello fornisce una interpretazione estensiva dell'art. 46 l.d.a., ritenendo compreso tra tali diritti, anche quello relativo all'impiego televisivo dell'opera cinematografica.

La norma prevede che l'esercizio dei diritti di utilizzazione dell'opera cinematografica spetta al produttore ed ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera.

La Corte si è, giustamente, avvalsa di una interpretazione evolutiva resa necessaria dai mutamenti della realtà tecnologica. Si osserva, infatti, che all'epoca in cui fu promulgata la legge, la televisione era ancora in fase solo sperimentale e, pertanto, la lettera della legge non impone di restringere i diritti di utilizzazione economica del produttore a quelli di sfruttamento cinematografico dell'opera. Analogo criterio può essere usato anche per la distribuzione cinematografica mediante videocassetta, « che tende ad affermarsi come sistema alternativo e programmato di utilizzazione dell'opera cinematografica »<sup>27</sup>.

MARGHERITA BIANCHINI

tonome o negli intervalli; 3. Le trasmissioni di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film realizzati per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi, i programmi ricreativi ed i documenti), di durata programmata superiore a 45 minuti, può essere interrotta una volta per periodo completo di 45 minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno 20 minuti due o più periodi completi di 45 minuti; 4. Quando trasmissioni che non siano quelle disciplinate al paragrafo 2 sono interrotte dalla pubblicità in genere devono trascorrere almeno 20 minuti tra ogni successiva interruzione all'interno delle trasmissioni.

<sup>25</sup> V. ZENO ZENCOVICH, n. Trib. Roma 30 maggio 1984, cit., 706. Sull'autonomia dell'azione di ciascun legittimato, v. anche FABIANI, *La tutela giudiziale civile...*, cit., 150; AMMENDOLA, *op. cit.*, 424; MANCA GRAZIADEI, *Il diritto di autore in Italia, Francia e Germania: vicende post mortem auctoris*, in *Dir. aut.*, 1987, 220.

In giurisprudenza v., Trib. Milano 17 ottobre 1963, in *Dir. aut.*, 1964, 55; Pret. Roma 8 ottobre 1968, in *Foro it.*, 1968, I, 3108.

<sup>26</sup> V. SANTILLI, *op. cit.*, 268; MANCA GRAZIADEI, *op. loc. cit.*, DE CUPIS, *op. cit.*, 615 ss.; AMMENDOLA, *op. loc. cit.* V. anche PUGLIATTI, *Sulla natura del diritto morale d'autore*, in *La proprietà del nuovo diritto*, Milano, 1964, 347.

<sup>27</sup> Sull'esercizio da parte del produttore cinematografico dei diritti di utilizzazione derivanti da nuovi mezzi, v. CONTE, *Utilizzazione cinematografica di film e riproduzione in videogrammi*, in *Dir. aut.*, 1981, 348; ASSUMMA, *Diritto degli autori al compenso e utilizzazione televisiva del film*, *ivi*, 1980, 395.